



# COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì-Cesena

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011**

A decorrere dall'anno 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI (per il Comune di Sarsina una unità per ciascuna tipologia di pertinenza C/2 e C/6) sono esenti dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili.

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

L'esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all'abitazione principale per espressa previsione di legge o in base al regolamento comunale:

- a) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) alloggi regolarmente assegnati, dall'ACER, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;
- c) al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso Comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
- d) all'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili che risiedono in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locata; **\*(1)**
- e) all'unità immobiliare e relative pertinenze concesse un uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado che la utilizzano quale abitazione principale. **\*(1)**
- f) l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero a condizione che non risulti locata.

**\*(1)** In questi casi il soggetto interessato dovrà presentare, a pena di decadenza dai benefici, apposita autocertificazione all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo dell'anno di imposta in cui è sorto il presupposto per la suddetta esenzione. Le autocertificazioni già presentate restano valide anche per gli anni successivi salvo che non si verifichino delle modifiche nei singoli elementi dichiarati.

## **ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011**

### **1. Aliquota 6,00 per mille per:**

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi che non rientrano nell'esenzione (unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze anche se dotate di rendita catastale autonoma, ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell'abitazione asservita, ovvero ad una distanza non superiore a 1000 metri. L'aliquota ridotta può essere applicata limitatamente a una unità immobiliare per ogni tipologia di pertinenza (n. 1 C/6 e n. 1 C/2).

### **2. Aliquota 7,00 per mille per:**

- Unità immobiliari ad uso abitazione (Categ. Catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale;

### **3. Aliquota ordinaria 6,50 per mille per:**

- a) ogni altro immobile diverso dalle abitazioni per il quale non si rendono applicabili le altre aliquote, incluse le aree fabbricabili **\*(2)** e la Cat. Catastale A10;

### **4. Aliquota del 4,00 per mille per:**

- a) unità immobiliari diverse dalle abitazioni acquistate, edificate o locare per realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per un periodo comunque non superiore a tre anni;

- b) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero in quanto interessati da movimenti franosi.
- c) Fabbricati ex rurali oggetto di ristrutturazione per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- d) Abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, attraverso la formula del contratto-tipo di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2 comma 3. (N.B. non si applica la detrazione di imposta). Il contribuente che usufruisce di questa aliquota dovrà presentare all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti previsti, oltre a copia del contratto di affitto regolarmente registrato.

### **DETRAZIONI :**

- **Misura unica della detrazione Euro 129,11:** Si applica per tutti i casi previsti ad aliquota ridotta (6,00 per mille); La parte di detrazione non assorbita dall'imposta sull'abitazione principale o equiparata, può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze alla medesima collegate.

**\* (2) Con delibera di G.C. n. 149 del 3/11/2005 sono stati definiti i valori venali di riferimento per le aree fabbricabili. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 non è stata prevista alcuna rivalutazione, pertanto verranno applicati gli stessi valori dell'anno 2008.**

La dichiarazione ICI, qualora per il tipo di variazione permanga l'obbligo dichiarativo, deve essere presentata all'Uff. Tributi del Comune entro il 30/09/2011

Il versamento dell'Imposta può essere effettuato:

1. *SUL C/C POSTALE N. 8088099 INTESTATO A "COMUNE DI SARSINA – ICI – SERVIZIO TESORERIA" utilizzando gli appositi bollettini.*
2. *CON MODELLO F/24*

**Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo dell'imposta da versare (acconto + saldo) è inferiore ad € 4,00**